

Riscaldamento

MOD 25 P

7 OTT. 1997

Numero

19

Spett.le A.N.A.C.I.
Ass. Naz. Ie Amm.ri
Condominiali e Immobili
Via Salandra, 1/a
00187 ROMA

Ministero dell'Industria
D.G.E.R.M. Servizio Risparmio
Energetico e Fonti Rinnovabili
Il Capo Servizio

N. 363593 Allegato
posta al Foglio N. 2

PROTOCOLLO N. 305
DATA 26/10/97

OGGETTO Applicazione art. 9 comma 2 D.P.R. 412/93.

Si riscontrano la nota n. 261 del 1° settembre u.s. e quelle allegate del 21 aprile 1997 e del 17 maggio 1995 di codesta associazione e si fa seguito all'interlocutoria dello scrivente servizio in data 25 luglio 1997 pari oggetto.

L'esame del quesito e della documentazione summenzionata consente allo scrivente di fornire i seguenti chiarimenti anche circa le precedenti suindicate note.

Il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 all'art. 9 punto 2 stabilisce i periodi di usuale attivazione degli impianti termici e precisa altresì il numero delle ore consentite per la stessa accensione nell'arco della giornata. Occorre sottolineare in merito che tale disposizione entra in vigore automaticamente e non ha bisogno di alcuna delibera, del Comune o di altro ente almeno per quanto attiene l'utenza normale.

Ovviamente ciò vale per le utenze normali in quanto per gli impianti di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni occorrerà comunque sempre l'autorizzazione o comunque l'assenso dell'organo competente.

Nei casi della ricordata utenza usuale, gli impianti possono essere altresì accesi dal singolo proprietario qualora si presenti una situazione climatica particolare, con il solo vincolo di non superare la metà delle ore consentite a pieno regime dal ricordato D.P.R. 412/93.

Ne consegue che le delibere comunali che consentono l'ulteriore accensione degli impianti nei limiti su accennati, si applichino unicamente agli impianti di proprietà comunale.

Inoltre in caso di situazioni climatiche particolarmente severe e che obblighino ad attivare al di fuori di ogni previsione e limite gli impianti di riscaldamento, sarà necessaria una delibera della Amministrazione Comunale art. 10 primo comma D.P.R. 412/93, che consenta ai cittadini di superare i limiti previsti della normativa in parola.

Tuttavia i singoli comuni possono adottare provvedimenti inerenti la durata dell'accensione degli impianti termici durante il giorno, dopo una ponderata valutazione della situazione climatica del territorio in relazione a quelle dell'ambiente, della salute della comunità locale etc.; cioè dopo l'esame completo degli interessi pubblici e dei fini di cui all'art. 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Paola Amorella

CARNLETT